



COMUNE DI CASELLA

Provincia di Genova

ORDINANZA N. 23

Casella, 8 maggio 2020

I L S I N D A C O

Visto:

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 16/2020, 18/2020, 22/2020 contenenti misure di controllo della diffusione del virus COVID-19;

Richiamata in particolare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 26 aprile 2020, n. 25 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020";

Tenuto conto:

dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;

Richiamata:

l'Ordinanza sindacale n. 18/2020 "Proroga misure di contenimento virus COVID-19";

l'Ordinanza sindacale n. 22/2020 "Obbligo mascherine e spazi interdetti";

considerato altresì che tutte le misure sino ad oggi adottate per contrastare l'emergenza si pongono come obiettivo generale quello di evitare ogni occasione di possibile contagio, a tutela

della salute di ogni cittadino e nell'ottica di favorire al più presto il ritorno ad una normalità di vita ed alla piena riapertura delle attività economiche;

Visto altresì:

l'articolo 50 c. 4 del D.L.gs 267/2000 TUEL;

INDIVIDUA

Quali luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, che quindi rimarranno chiusi, come peraltro già previsto con precedenti ordinanze:

- l'area denominata Area Verde, nonché tutte le aree comunali attrezzate con aree giochi e ludico sportive;
- Il parco giochi in località Avosso;
- il parco giochi in Località Carpeneta;

ORDINA

nelle vie, le piazze ed in generale in tutti gli spazi pubblici del centro abitato, di indossare obbligatoriamente le mascherine di protezione individuale ogniqualvolta non possa essere rispettata continuativamente la distanza interpersonale di un metro;

negli esercizi commerciali e relative pertinenze esterne, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, di indossare obbligatoriamente le mascherine di protezione individuale.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità così come meglio descritte all'art. 3 c. 2 del DPCM sopra richiamato, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, di forma e aderenza adeguate coprendo sempre dal mento al di sopra del naso;

sono esclusi dall'obbligo:

- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo ed i minori di anni sei
- i soggetti che svolgano attività motorie e sportive così come definite ai punti 7 e 10 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 26 aprile 2020 n. 25 nelle vie, le piazze ed in generale in tutti gli spazi pubblici del centro abitato, fermo restando l'obbligo di distanziamento sociale previsto di metri 2, nelle fasce comprese dalle ore 6,00 alle 8,30 e dalle ore 18,30 alle 22,00. Al di fuori di queste fasce orarie l'esclusione permane solo al di fuori del centro abitato.

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

COMUNICA

che ai sensi della presente Ordinanza il Cimitero Comunale è riaperto al pubblico, fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine al suo interno secondo i criteri sopra richiamati;

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge del 24/11/1981 n. 689 e sono così stabilite:

- in caso di prima violazione sanzione da € 25,00 ad € 150,00
- in caso di recidiva da € 50,00 ad € 300,00
- in caso di ulteriore recidiva o per inosservanza di più disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

DISPONE CHE

l'Ufficio della Polizia Municipale e le altre forze di pubblica sicurezza verificano l'ottemperanza alla presente ordinanza; venga data idonea pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, trasmissione alla Stazione dei Carabinieri di Savignone ed ai Comuni limitrofi.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l' Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente Ordinanza ha effetto dalle ore 0,00 del 09/05/2020 alle ore 24 del 17/05/2020.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 22/2020.

IL SINDACO F.F.

Arch. Andrea Martinuzzi

*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e art. 3bis,
comma 4 bis del C.A.D.*